

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Carlo Luigi Caimi per il Gruppo PPD per la modifica dell'art. 31 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986

del 13 dicembre 2011

Ogni anno diventa sempre più difficile per il Gran Consiglio, per la Commissione della gestione e delle finanze e per ogni singolo deputato esaminare il Preventivo dello Stato nei tempi ristretti previsti dall'attuale normativa e proporre modifiche e complementi fondati su seri e attendibili approfondimenti.

L'attuale art. 31 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986 ha il seguente tenore:

#### **Art. 31 - Preventivo**

<sup>1</sup>Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell'Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive della conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

<sup>2</sup>Il preventivo è elaborato tenendo conto del piano finanziario, e deve essere accompagnato da un adeguato commento e da riassunti statistici.

<sup>3</sup>Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 15 **ottobre** e approvato prima dell'inizio del periodo contabile.

<sup>4</sup>Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire solo le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali.

Il Preventivo 2012, il primo della nuova legislatura 2011-2015, è stato addirittura presentato soltanto il 26 ottobre 2011. Ciò ha impedito - ed è ormai la regola da diversi anni - che venissero effettuati necessari o anche solo opportuni approfondimenti sui dati ricevuti e ha praticamente reso impossibile ai deputati, alle Commissioni e ai Gruppi parlamentari di proporre in tempo utile modifiche ragionate e responsabili di singole voci o gruppi di entrata o di spesa, rispettose dei principi della gestione finanziaria (art. 2 LGF): legalità, equilibrio finanziario, parsimonia, economicità, causalità, compensazione dei vantaggi e divieto del vincolo delle imposte principali. Ciò è ancora più problematico se si tiene conto che, come già avvenuto in passato, alla data di oggi (giorno in cui ha luogo la discussione nel plenum parlamentare sul Preventivo 2012) non sono ancora disponibili le linee direttive e il piano finanziario quadriennali (in palese inosservanza di quanto previsto dall'art. 3 lett. d Legge sulla pianificazione cantonale del 10 dicembre 1980).

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata (art. 97 LGC/CdS) si propone di anticipare di un mese - al 15 settembre - la data entro cui il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio. Ciò permetterà al Parlamento di far fronte meglio e più responsabilmente ai propri obblighi e doveri in materia di gestione finanziaria dello Stato.

La proposta si inserisce nella scia di norme analoghe già esistenti e sperimentate. La Confederazione, per esempio, prevede che il Preventivo venga presentato ogni anno entro fine agosto (art. 29 Legge federale sulle finanze della Confederazione LFC, RS 611.0: "*L'Assemblea federale adotta il preventivo annuale secondo il disegno sottoposto dal Consiglio federale entro la fine di agosto.*").

**Sulla scorta di queste considerazioni si propone la seguente modifica dell'art. 31 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986:**

## **Art. 31 - Preventivo**

<sup>1 e 2</sup>(invariati)

<sup>3</sup>Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 15 **settembre** e approvato prima dell'inizio del periodo contabile.

<sup>4</sup>(invariato)

Carlo Luigi Caimi  
Per il Gruppo PPD